

PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

LINEE GUIDA

Priorità 5 Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - Città Medie RMS

Priorità 6 Infrastrutture per l'inclusione sociale - Città Medie RMS

Opzioni di semplificazione dei costi per le operazioni con costo totale non superiore a € 200.000 (art. 53, paragrafo 2 RDC)

Versione 1.0 - aprile 2026



Sommario

1. Glossario	3
2. Quadro regolamentare e normativo di riferimento	5
3. Premessa	6
4. Inquadramento	7
5. Analisi.....	10
6. Indicazioni per l'applicazione delle Opzioni di Semplificazione dei Costi.....	16
7. Pista di controllo e verifiche.....	19



1. Glossario

Beneficiario: l'art. 2, punto 9) del Reg. (UE) 2021/1060 definisce il Beneficiario: a) *un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;* b) *nel contesto dei Partenariati Pubblico-Privato ("PPP"), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;* c) *nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;* d) *nel contesto degli aiuti "de minimis" forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (37) o (UE) n. 717/2014 della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;* e) *nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.*

Operazione: l'art. 2, punto 4) del Reg. (UE) 2021/1060 definisce l'operazione a) *un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;* b) *nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario".*

Forme di sovvenzioni: l'articolo 53 del Reg. (UE) 2021/1060 prevede quanto segue:

1) *le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti: a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti; b) costi unitari; c) somme forfettarie; d) finanziamenti a tasso forfettario; e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione; f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95;*

2) *se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a).*

In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'autorità di gestione può convenire di esentare



dall'obbligo di cui a tale comma alcune operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Inoltre, le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a).

3) Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti: a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari; b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR; c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni; d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni; e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Opzioni semplificate di costo (OSC): le opzioni semplificate in materia di costi sono importi o percentuali, definiti ex ante, che rappresentano la migliore approssimazione possibile dei costi ammissibili effettivi (reali) concretamente sostenuti per l'attuazione di un'operazione. Le opzioni semplificate in materia di costi sono forme di sovvenzioni a norma dell'articolo 53 RDC. Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024.



2. Quadro regolamentare e normativo di riferimento

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; (d'ora in avanti anche RDC)

Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione)

Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che include tra i programmi previsti il Programma nazionale Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027, a titolarità della soppressa Agenzia per la coesione territoriale;

Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 (d'ora in avanti, «il Programma»);

Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2025) 9104 final del 17 dicembre 2025, recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 9773 di approvazione del Programma;

Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024 - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il



periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).

3. Premessa

Il presente documento è redatto in attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 (artt. 53 e seguenti) e in coerenza con la *Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024 - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)*.

L'utilizzo delle opzioni di costo semplificato costituisce un elemento di facilitazione nel processo attuativo di un'operazione. Tale opzione consente, infatti, di rendere meno onerosi i processi amministrativi a carico dei beneficiari e delle autorità nazionali e regionali associati alla gestione finanziaria, al controllo e all'audit delle operazioni finanziate a valere sui Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, riducendo al contempo la probabilità di errori. Tali procedure di semplificazione, superando in tutto o in parte la logica del controllo dei documenti giustificativi, consentono di focalizzare sempre più l'attenzione sull'effettivo svolgimento delle attività e sul conseguimento dei risultati previsti dai progetti.

L'uso delle opzioni semplificate in materia di costi è facoltativo per le Autorità di Gestione fatta eccezione per l'articolo 53, paragrafo 2, RDC secondo il quale se il costo totale di un'operazione non supera 200.000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI dovrebbe assumere la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatte salve le eccezioni previste dal medesimo articolo.

Tale disposizione ha lo scopo di limitare i controlli sui costi reali, in quanto tali controlli non sarebbero efficienti sul piano dei costi, considerato il valore modesto di queste operazioni¹.

La finalità del documento, pertanto, è disciplinare le modalità di attuazione e rendicontazione delle operazioni il cui il costo totale non supera 200.000 EUR, che ricadono sotto la disposizione regolamentare sopra richiamata.

¹ Cfr. paragrafo 1.4 della Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024.



4. Inquadramento

Come riportato in *Premessa*, l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi è facoltativo per gli Stati membri fatta eccezione per l'articolo 53, paragrafo 2, RDC.

A norma dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, RDC, se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI dovrebbe assumere la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatte salve le eccezioni previste dal medesimo articolo.

Infatti, l'obbligo di utilizzo delle OSC non si applica nei seguenti casi²:

- **operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Gli aiuti «de minimis» non costituiscono aiuti di Stato** e, pertanto, **le operazioni che ricevono solo aiuti «de minimis»** rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 2, RDC, cioè **sono soggette all'obbligo di utilizzo delle OSC**³. Tuttavia, se nella stessa operazione si ricorre a una combinazione tra aiuti di Stato e aiuti «*de minimis*», l'obbligo di utilizzo delle OSC non si applica;
- l'autorità di gestione può convenire di esentare dall'obbligo di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, RDC, **alcune operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione**, previa approvazione del comitato di sorveglianza.

Laddove applicabile, l'obbligo di utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi riguarda **tutte le categorie di costi di un'operazione**⁴, con due deroghe esaustive previste dall'articolo 53, paragrafo 2, RDC:

- 1) le categorie di costi cui è applicato un tasso forfettario possono essere calcolate sulla base dei costi reali;
- 2) le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti possono essere rimborsate sulla base dei

² Cfr. paragrafo 1.4 della Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024.

³ Paragrafo 5.2 della Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024: "Gli aiuti che si configurano come aiuti «de minimis» non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto nel caso in cui un'operazione finanziata dai fondi RDC rientri nell'ambito di applicazione del regolamento «de minimis» pertinente, il contributo da parte dei fondi RDC non costituisce aiuto di Stato. Nel caso di aiuti «de minimis» non è dunque necessario valutare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato ma è sufficiente valutare la conformità alle norme sui fondi RDC e il rispetto delle condizioni in base alle quali il sostegno è considerato un aiuto «de minimis»".

⁴ Rif. Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024 - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi, paragrafo 1.4.



costi effettivamente sostenuti.

L'uso obbligatorio di opzioni semplificate in materia di costi si applica **a livello del sostegno concesso dagli Stati membri ai beneficiari, dunque a livello dell'operazione da cofinanziare e del beneficiario, ai sensi dell'articolo 2 RDC**⁵.

L'obbligo di utilizzo delle OSC si applica anche nel caso di sovvenzioni fornite ai beneficiari nell'ambito di operazioni di assistenza tecnica il cui costo totale non supera i 200 000EUR.⁶

I costi da prendere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 2, RDC sono quelli previsti alla firma del documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione.

Le OSC utilizzate per il rimborso delle sovvenzioni fornite dagli Stati membri al beneficiario devono essere definite ex ante. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi per il rimborso dei costi dovrebbe essere indicato negli inviti a presentare proposte rivolti ai beneficiari potenziali. Qualora non sia pubblicato un invito a presentare proposte, il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere indicato nelle norme del Programma o nelle norme nazionali riguardanti le operazioni in questione.⁷

Inoltre, sarebbe opportuno evitare l'applicazione retroattiva alle operazioni che sono già state selezionate e che sono già eseguite in base a costi reali, in quanto potrebbe non essere garantita la parità di trattamento dei beneficiari. Le opzioni semplificate in materia di costi possono essere utilizzate per le operazioni selezionate dopo l'avvio della loro attuazione. Tuttavia, il sostegno dovrebbe essere conforme all'articolo 63, paragrafo 6, RDC, a norma del quale non dovrebbero essere selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma. Le opzioni semplificate in materia di costi, che coprono anche le spese ammissibili sostenute dai beneficiari prima della selezione delle operazioni, possono essere utilizzate in tali operazioni e, in alcuni casi, il loro utilizzo è obbligatorio (articolo 53, paragrafo 2, primo comma,

⁵ Cfr. Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024 - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi, paragrafo 1.4.

⁶ Rif: Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024 - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi, paragrafo 1.4.

⁷ Rif. Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024 - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi, paragrafo 3.1. *Le opzioni semplificate in materia di costi devono essere definite ex ante.*



RDC)⁸

Il fatto che le spese siano già state sostenute dai beneficiari prima della pubblicazione dell'invito non è pertinente ai fini dell'uso delle opzioni semplificate in materia di costi, purché le azioni che costituiscono la base per il rimborso siano attuate nel periodo di ammissibilità della spesa.

In un sistema di finanziamento a tasso forfettario esistono al massimo tre tipi di categorie di costi:

- TIPO 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili (il cosiddetto «costo di base»);
- TIPO 2: categorie di costi ammissibili che saranno coperti mediante applicazione del tasso forfettario;
- TIPO 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili (cui non si applica il tasso e i costi dei quali non sono coperti mediante applicazione del tasso forfettario).

Quando utilizza un sistema di finanziamento a tasso forfettario l'autorità di gestione deve definire le categorie dei costi che rientrano in ciascun tipo: qualsiasi categoria di spesa deve essere chiaramente inclusa in uno solo dei tre tipi. In alcuni casi un tipo può essere definito per contrasto con un altro tipo o con gli altri tipi (ad esempio in un sistema in cui esistono soltanto costi diretti (tipo 1) e costi indiretti (tipo 2), si possono definire costi indiretti tutti gli altri costi ammissibili che non sono costi diretti).

Durante la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione dovrebbe verificare che le categorie di costi coperte dal tasso forfettario siano necessarie per la specifica operazione, sulla base delle attività richieste per compiere l'operazione, indicate in dettaglio nella domanda di finanziamento.

Le metodologie da utilizzare per stabilire le OSC sono esposte all'articolo 53, paragrafo 3 (RDC), in particolare, gli importi delle OSC di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'art. 53, possono essere determinati in uno dei seguenti modi:


a) **un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile**, basato:

i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

⁸ Rif. Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024 - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi, paragrafo 3.1. Le opzioni semplificate in materia di costi devono essere definite ex ante.



- b) **progetti di bilancio** redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 EUR;
- c) **conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;**
- d) **conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;**
- e) **tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.**

5. Analisi

L'attività di analisi dell'Autorità di Gestione ha riguardato le operazioni aventi un costo massimo inferiore o pari a €200.000,00 sostenute dalle Priorità destinate alle Città Medie Sud:

- Priorità 5 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - città medie RMS;
- Priorità 6 - Infrastrutture per l'inclusione sociale - città medie RMS.

In particolare, sono state analizzate le modalità attuative e i relativi quadri economici ⁹ delle operazioni cofinanziate dal PN METRO Plus e Città Medie Sud 2021-2027 aventi un costo massimo inferiore o pari a €200.000,00, ricadenti nelle suddette Priorità.

Dall'analisi emerge che si tratta di 12 operazioni (2 a valere sulla Priorità 5 e 10 sulla Priorità 6) che riguardano le seguenti **tipologie di interventi**:

- 127 – Infrastrutture sociali/Hub di servizi;
- 127 – Infrastrutture sociali/Biblioteche ed altri servizi culturali/educativi;
- 127 – Infrastrutture sociali/Case di Quartiere;
- 137 - Accompagnamento al lavoro autonomo
- 166 - Cultura, teatro
- 165 - Cultura, teatro

⁹ I quadri economici delle operazioni promosse dalle Città Medie Sud beneficiarie del Programma e ammesse a finanziamento sono in via di aggiornamento e consolidamento a seguito della specifica raccomandazione emessa da AdG in sede di convenzionamento.



138 - Contributi start up impresa (*de minimis*)

Inoltre, è emerso che le 12 operazioni di cui sopra sono **attuare con le seguenti modalità**:

- 1) concessione incentivi (in regime *de minimis*) a unità produttive;
- 2) concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive);
- 3) realizzazione di lavori pubblici (D. Lgs. n. 36/2023);
- 4) acquisto/fornitura beni e attrezzature (D. Lgs. n. 36/2023);
- 5) affidamento servizi (D. Lgs. n. 36/2023).

Grazie alla ricognizione e all'analisi dei Quadri Economici di tutte le operazioni promosse dalle Città Medie Sud (inferiori a 200mila euro), è stato possibile rilevare quali siano le principali **categorie di costo**.

- per la **Priorità 5** con riferimento alla concessione incentivi in regime *de minimis* a unità produttive e concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive) le principali categorie di costo sono: acquisto o noleggio di beni materiali e immateriali; costi del personale; costi per servizi esterni (es. consulenze; promozione; spese di costituzione, ecc.); spese generali e altri costi non direttamente imputabili all'operazione che confluiscono nella categoria dei costi indiretti.
- per la **Priorità 6** con riferimento alla realizzazione di lavori pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), acquisto/fornitura beni e attrezzature (D. Lgs. n. 36/2023), affidamento servizi (D. Lgs. n. 36/2023) le principali categorie di costo sono: spese connesse all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione di spazi aperti e spazi chiusi (come da QE lavori); costi del personale interno e/o esterno (servizi di ingegneria e architettura e/o consulenza varie); acquisto, fornitura, noleggio di beni materiali e immateriali; spese generali e altri costi non direttamente imputabili all'operazione che confluiscono nella categoria dei costi indiretti.

Sulla base dell'analisi della **tipologia di interventi finanziati**, delle **modalità di attuazione** delle operazioni e della **categoria di costi**, dopo un'attenta analisi delle OSC previste dalla normativa comunitaria per il periodo 2021-2027, è stata svolta un'azione di approfondimento e confronto per definire gli importi delle OSC secondo le modalità previste dall'art. 53, par. 3, Regolamento (UE) 2021/1060 (RDC), in particolare:

- c) **conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di**



operazioni;

d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

Pertanto, con riferimento alle sopra richiamate lettere c) e d) si è proceduto ad eseguire una ricognizione:

- dei regolamenti comunitari delegati riguardo la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari " *off the shelf*", applicabili senza la necessità di un metodo, per tipologie analoghe di operazioni.
- delle metodologie OCS adottate da altri Programmi **per tipologie analoghe di operazioni.**

Con riferimento ai Regolamenti unionali delegati è stato analizzato il Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, che stabilisce le Condizioni per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi in conformità dell'articolo 94, paragrafo 4, e dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi per le operazioni nei settori dell'istruzione formale, della formazione, dei servizi di consulenza connessi all'occupazione, dei servizi di assistenza domiciliare e di assistenza diurna sul territorio e dei servizi di assistenza alle vittime di violenza domestica e alle persone senza fissa dimora.

L'esito dell'analisi ha evidenziato una sostanziale inapplicabilità in ragione delle specifiche tipologie di operazione, ambiti di intervento o tipologia di costi che caratterizzano le operazioni di importo inferiore a 200.000 EUR che riceveranno il sostegno nell'ambito delle Priorità 5 e 6 del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Con riferimento alle metodologie OSC pronte all'uso è stato analizzato il catalogo nazionale delle metodologie per l'utilizzo delle opzioni di costo semplificato disponibile all'interno del Portale PRigA¹⁰.

¹⁰ strumento di supporto per la condivisione e diffusione di buone pratiche, modelli e iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa. Attraverso il Portale le Autorità di Gestione possono verificare e monitorare costantemente gli interventi di



L'analisi ha condotto ad una prima scrematura delle possibili metodologie di interesse relativamente a tipologia di costo, categoria di spesa e tipo di beneficiario. Sono stati poi esaminati in maniera approfondite le metodologie in uso di seguito indicate:

Tabella 1

Amministrazione Responsabile	Programma	Forma del contributo	Fonte finanziaria di riferimento	Descrizione Metodologia OCS	Tipo OCS	Obiettivo tematico/ Obiettivo di policy	Tipo operazione	Categoria intervento (tipologia CUP)	Categoria di costo coperta da OCS	Tipo beneficiario	Data adozione / approvazione
Regione Toscana	2021-2027	Sovvenzione al beneficiario (art. 53 RDC)	FESR	La metodologia approvata con Delibera n.1156 del 21/10/2024 prevede per gli interventi di c.d digitalizzazione, in particolare per le relative spese ammissibili (costi del personale, servizi per l'innovazione, attivi materiali e immateriali, interventi di manutenzione straordinaria su immobili e spese generali) il ricorso ad una combinazione delle metodologie semplificate di costo di cui all'art.53, par.1, lett. da a) a d), nonchè costi a tassi forfettari di cui agli articoli 54 e 55 del Reg. UE 1060/2021.	Tasso forfettario	OP1	Aiuti	Concessione e di incentivi ad unita' produttive- Acquisto servizi reali (include formazione)	Altro	Persone giuridiche private	2024-10-21
Regione Puglia	2021-2027	Sovvenzione al beneficiario (art. 53 RDC)	FSE+	Metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Definizione del valore dell'unità di costo standard (UCS) da utilizzare per un contributo in favore di destinatari in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti, finalizzato all'acquisizione di prestazioni di lavoro a	Unità Costo Standard	OP4	Realizzazione Servizi	Concessione e di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)- Acquisto servizi reali (inclusa formazione)	Altro	Altro	2023-06-01


rafforzamento previsti nei PRiGA, conoscere iniziative ed eventi in materia di *capacity building* (<https://priga.capcoe.gov.it/>).



				supporto della vita indipendente attraverso regolari rapporti di lavoro disciplinati da CCNL lavoro domestico.							
Regione Puglia	2021-2027	Sovvenzione al beneficiario (art. 53 RDC)	FSE+	Nota tecnica per la determinazione dell'indennità economica e dell'impegno orario mensili di destinatari ad elevata fragilità economico sociale impegnati in un Patto di inclusione sociale attiva	Unità Costo Standard	OP4	Realizzazione Servizi	Concessione e di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)- Sostegno al reddito con risorse fsc e/o sie	Altro	Amministrazione regionale	2023-11-29
Regione Puglia	2021-2027	Sovvenzione al beneficiario (art. 53 RDC)	FSE+	Metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 53, comma 1, lett. b), d) e) e all'art. 56, comma 1, del Reg. (UE) n. 1060/2021 per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+) nell'ambito di interventi per servizi socioeducativi per minori.	Unità Costo Standard	OP4	Realizzazione Servizi	Concessione e di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)- Acquisto servizi reali (inclusa formazione)	Altro	Altro	2023-07-24
Regione Toscana	2021-2027	Sovvenzione al beneficiario (art. 53 RDC)	FESR	La metodologia approvata con Delibera n.1156 del 21/10/2024 prevede per gli interventi di c.d digitalizzazione, in particolare per le relative spese ammissibili (costi del personale, servizi per l'innovazione, attivi materiali e immateriali, interventi di manutenzione straordinaria su immobili e spese generali) il ricorso ad una combinazione delle metodologie semplificate di costo di cui all'art.53, par.1, lett. da a) a d), nonché costi a tassi forfettari di cui agli articoli 54 e 55 del Reg. UE 1060/2021.	Somme forfettarie (lump sum)	OP1	Aiuti	Concessione e di incentivi ad unità produttive- Acquisto servizi reali (include formazione)	Altro	Persone giuridiche private	2024-10-21
Regione Umbria	2021-2027	Sovvenzi	FSE+	CU applicabili ai fini	Unità	OP4	Realizz	Concessione	Altro	Altro	2023-06-



		one al beneficiario (art. 53 RDC)		dell'erogazione di sussidi per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi	Costo Standard		azione Servizi	e di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)- Altro			09
Regione Lazio	2021-2027	Sovvenzione al beneficiario (art. 53 RDC)	FSE+	Metodologia basata su dati statistici per la definizione di UCS per buoni servizio finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio.	Unità Costo Standard	OP4	Realizzazione Servizi	Acquisto o realizzazioni e di servizi-Assistenza	Servizi esterni	Persone fisiche	2024-01-01
Regione Toscana	2021-2027	Sovvenzione al beneficiario (art. 53 RDC)	FESR	La metodologia approvata con Delibera n. 309 del 17/03/2025 prevede, per gli interventi di Sostegno alle PMI – Investimenti Produttivi di cui all'azione 1.3.2.1, in particolare per le relative spese ammissibili (costi di personale, attivi materiali e immateriali, interventi di manutenzione straordinaria su immobili, spese generali), il ricorso alla metodologia semplificata di costo di cui all'art. 53, paragrafo 1, lettera d) finanziamento a tasso forfettario.	Tasso forfettario	OP1	Aiuti	Concessione e di incentivi ad unita' produttive- Altro	Servizi esterni	Persone giuridiche private	2025-03-17
Regione Toscana	2021-2027	Union contributi on (art. 94 RDC)	FSE+	Metodologia per la definizione di Unità di Costo Standard per interventi di inclusione attiva e miglioramento dell'occupabilità di persone in carico ai servizi socio sanitari territoriali. Metodo di calcolo basato su dati storici relativi alle attività che compongono gli interventi di inclusione attiva e miglioramento dell'occupabilità di persone in carico ai servizi socio	Unità Costo Standard	OP4	Realizzazione Servizi	Concessione e di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)- Acquisto servizi reali (inclusa formazione)	Altro	Altro Ente pubblico	2025-06-16



				sanitari territoriali (disabili e svantaggiati), attivati con il programma FSE 14-20.							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Si è inoltre approfondita la Metodologia costi standard per appalti di lavoro di importo inferiore o uguale a 200.000 euro della Regione Campania adottata per il PR FESR Campania 2021-2027.

L'approfondimento ha fatto emergere per tutte le metodologie su indicate profili di inapplicabilità (relativamente alle caratteristiche della metodologia per la definizione delle OCS, in particolare con riferimento alle operazioni FESR, nonché alle categorie di intervento) alle 12 operazioni promosse dalle città medie.

6. Indicazioni per l'applicazione delle Opzioni di Semplificazione dei Costi

Pertanto, alla luce di quanto emerso in seguito all'analisi condotta, con il presente documento vengono indicate dall'Autorità di Gestione le diverse OSC applicabili alle operazioni cofinanziate dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 nell'ambito della Priorità 5 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - Città Medie RMS e della Priorità 6 Infrastrutture per l'inclusione sociale - Città Medie RMS ed aventi un costo massimo inferiore o pari a 200.000 EUR. Si riportano, nella tabella sottostante, la tipologia di operazione e la metodologia applicativa, per ciascuna delle diverse OSC applicabili.

Tabella 2

Tipo di operazione	OSC	Strumento applicativo OSC	RIF
Progetti che prevedono tra i costi ammissibili i costi indiretti	Tasso forfettario 11	fino al 7% dei costi diretti ammissibili per calcolare i costi indiretti	art. 54, lett. a) RDC

¹¹ Il ricorso al tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, può basarsi su uno degli elementi indicati dall'art 54 RDC senza la necessità di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.



<p style="text-align: center;">Progetti che prevedono tra i costi ammissibili i <u>costi del personale</u></p>	<p style="text-align: center;">UCS</p>	<p style="text-align: center;">Nota DPCOE-0017829-P-29.08.2025 - Opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi Personale interno e Incentivi al personale per funzioni tecniche (ex. Art 113 D.lgs. 50/2016 e art. 45 del D.lgs. 36/2023).</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 55, par 2 RDC</p>
---	---	---	--

I costi indiretti sono riconoscibili per un importo fino al 7% dei costi diretti ammissibili. In tal caso, non si è tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. La previsione di questa opzione di semplificazione consente di rispettare, per i progetti con costo totale fino a 200.000 EUR, le disposizioni di cui all'art. 53, par. 2 del Reg. UE n. 2021/1060. Qualora si utilizzi il tasso forfettario fino al 7% per i costi indiretti di cui all'articolo 54, primo comma, lettera a), RDC, i costi diretti ammissibili possono essere dichiarati sulla base dei costi reali.

L'utilizzo di questa opzione di semplificazione in materia di costi adottata a livello del sostegno concesso dall'AdG ai beneficiari, dovrà essere adottata dal beneficiario (es. nell'avviso per la concessione di contributi), definendo nell'avviso o nel bando di gara l'utilizzo delle opzioni di costo semplificato e le categorie di costi cui si applicano le OCS, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Qualora si ricorra alle opzioni di semplificazione di cui alla Nota DPCOE-0017829-P-29.08.2025, si precisa che ove, venga previsto il costo per l'impiego di personale interno al Comune questo dovrà essere necessariamente correlato a compiti e funzioni strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento e dovrà essere tenuto distinto dal costo previsto per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art 45 D.Lgs. n. 36/2023.

L'Autorità di Gestione, in linea con gli orientamenti della Commissione Europea, definisce ex ante le caratteristiche dei costi diretti, dei costi indiretti nonché quelli del personale, per come di seguito riportati:

- i **costi diretti** sono costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione;
- i **costi indiretti** sono costi necessari per l'esecuzione dell'operazione e che non sono o non



possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione o che sono collegati all'esecuzione dell'operazione ma rappresentano spese accessorie che non contribuiscono direttamente al conseguimento dei suoi indicatori/risultati/obiettivi. Tali costi potrebbero comprendere ad esempio spese amministrative/spese generali, per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo da attribuire a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; spese telefoniche, spese per le utenze di luce, acqua, ecc.);

- i **costi per il personale** sono definiti nella normativa nazionale e sono in genere i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore o da contratti di prestazione di servizi per il personale esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili). I costi per il personale comprendono solitamente le retribuzioni totali, incluse le prestazioni in natura, in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all'operazione. Tali costi comprendono anche le tasse e i contributi previdenziali a carico dei lavoratori (ad esempio, nel caso delle pensioni, primo e secondo pilastro; il terzo pilastro si applica soltanto se definito in un contratto collettivo o nel contratto d'impiego), nonché eventuali contributi volontari ammissibili a carico dei lavoratori nonché gli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro. I costi per il personale possono essere costi diretti o indiretti, in base a un'analisi caso per caso e al ruolo del personale nell'operazione.

Le spese di viaggio non sono considerate costi per il personale, ad eccezione delle spese sostenute per raggiungere il luogo di lavoro qualora le norme nazionali stabiliscano che esse rientrano nei costi del lavoro lordi.

I Beneficiari dovranno archiviare la documentazione utile ai fini della rendicontazione, attenendosi alle procedure per la registrazione dei dati previste dal sistema informativo Regis.

In generale, per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede, si rinvia a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione "*Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)* (C/2024/7467)"

Il tasso forfettario e il costo unitario andranno giustificati secondo le indicazioni fornite per la rendicontazione in materia di OSC dal Set minimo documentazione per la costituzione del fascicolo di progetto - v.1 del 30 settembre 2025- *errata corrige* e dalle altre indicazioni che saranno fornite dall'AdG.



L'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, RDC stabilisce che, nel contesto dei costi unitari le azioni che costituiscono la base per il rimborso devono essere attuate nel periodo di ammissibilità della spesa. Ciò significa che l'elemento pertinente per il periodo di ammissibilità è rappresentato dalle azioni che costituiscono la base per il rimborso e non dalla data effettiva del pagamento, da parte del beneficiario, dei costi effettivamente sostenuti.

Per quanto riguarda i tassi forfettari, solo i costi che rientrano in categorie cui si applica il tasso forfettario (costi di base), se basati sui costi reali, devono essere sostenuti dal beneficiario e pagati per l'attuazione di operazioni entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, RDC¹².

7. Pista di controllo e verifiche

In linea con quanto stabilito Regolamento (UE) 2021/1060, l'AdG stabilisce che le Piste di Controllo per le operazioni debbano tenere conto delle procedure e dei documenti che i Beneficiari dovranno produrre per assicurare la riconciliazione degli importi aggregati certificati e dei dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi da produrre e conservare, in conformità agli elementi obbligatori della pista di controllo stabiliti dall'Allegato XIII del Regolamento (UE) 1060/2021.

In conformità con quanto previsto dall'art. 69, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud dispone di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'Allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82 "Disponibilità dei documenti" del sopra citato Regolamento.

Le verifiche di gestione dovranno accertare, per i costi sostenuti ai sensi dell'art. 53, comma 1 lettere b) e d) del Regolamento (UE) 1060/2021, che le condizioni per il rimborso fissate nel dispositivo di attuazione e nel conseguente atto di concessione dell'agevolazione siano state soddisfatte e che la metodologia di determinazione del costo definita dall'Autorità di Gestione sia stata applicata correttamente¹³.

¹² Comunicazione della Commissione *C/2024/7467 del 20.12.2024* - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi , **paragrafo 5.5. Opzioni semplificate in materia di costi e periodo di ammissibilità**

¹³ si veda par. 6.1 della Comunicazione della Commissione *C/2024/7467*



Vanno, tuttavia, tenuti presenti gli ambiti delle verifiche di gestione¹⁴ sulla corretta applicazione del tasso forfettario e dei costi unitari, come riportato nelle tabelle che seguono:

Tabella A

Verifica della corretta applicazione dei tassi forfettari	
Oggetto delle verifiche di gestione	Non sono previsti controlli
L'autorità di gestione ha definito le categorie di costi coperte dal tasso forfettario e quelle a cui si applica il tasso forfettario (i «costi di base»).	I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario o i relativi documenti giustificativi (finanziari) nel caso di importi rimborsati in base a un tasso forfettario.
L'uso del tasso forfettario è previsto nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.	I documenti giustificativi che consentono di verificare che l'importo del finanziamento a tasso forfettario sia stato speso dal beneficiario per la categoria di costo corretta.
L'ammissibilità, la legittimità e la regolarità dei costi utilizzati come base per il calcolo (i cosiddetti «costi di base»).	Il sistema contabile dei beneficiari.
Che la stessa voce di costo non sia dichiarata due volte (ossia che la «base» per il calcolo o qualunque altro costo reale non includa voci di costo coperte dal tasso forfettario).	
L'importo dichiarato sia calcolato correttamente mediante l'applicazione del tasso forfettario ai «costi di base».	

¹⁴ Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20.12.2024 - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi, paragrafo 1.6.3.1. **Verifica della corretta applicazione dei tassi forfettari** e 1.6.3.2 **Verifica della corretta applicazione dei costi unitari**.



L'importo calcolato mediante l'applicazione del tasso forfettario sia adeguato proporzionalmente in caso di modifica del valore del costo o dei costi di base a cui è applicato il tasso forfettario.	
Il rispetto di altre eventuali condizioni stabilite nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.	
Le categorie di costi coperte dal tasso forfettario siano necessarie per l'attuazione dell'operazione.	
Sono rispettate, ove pertinenti, le norme sugli aiuti di Stato nel caso delle OSC utilizzate per rimborsare i beneficiari.	

Tabella B

Verifica della corretta applicazione dei costi unitari	
Oggetto delle verifiche di gestione	Non sono previsti controlli
L'uso del costo unitario è previsto nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.	I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario o i relativi documenti giustificativi (finanziari) nel caso di importi rimborsati in base a un tasso forfettario.
Le unità prodotte dal progetto in termini di risorse, output o risultati quantificati coperti dal costo unitario sono documentate e dunque verificabili e sono reali; che non è possibile dichiarare costi unitari connessi a output e	I documenti giustificativi che consentono di verificare che l'importo del finanziamento a tasso forfettario sia stato speso dal beneficiario per la categoria di costo corretta.



risultati non conseguiti.	
L'importo dichiarato è pari al costo unitario definito, moltiplicato per le unità effettivamente prodotte dal progetto.	Il sistema contabile dei beneficiari.
La stessa voce di costo non è dichiarata due volte.	
Sono rispettate, ove pertinenti, le norme sugli aiuti di Stato nel caso delle OSC utilizzate per rimborsare i beneficiari.	

L'Autorità di Gestione, per garantire le verifiche e una pista di controllo adeguata fornisce ai Beneficiari specifiche indicazioni strumenti di rendicontazione e autocontrollo . Il presente documento potrà essere aggiornato e/o integrato in caso di innovazioni o modifiche che determinino la necessità di revisionarne i contenuti.

